

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Daniela Veglia - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere rel
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa R.G. 1363/2017 promossa da 2 di Susanna e C.
S.a.s. in relazione alla sentenza del Tribunale di Massa n. 884 del 23 ottobre 2017

Esaminati gli atti, sentito il relatore all'esito della camera di consiglio telematica del 18 marzo 2020.

Ritenuto che in primo grado non è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per verificare le lamentele di parte attrice, oggi odierna appellante, circa la violazione della normativa su anatocismo ed usura.

Ritenuto di procedere ad una consulenza tecnica di ufficio nominando a tal fine il Dott.

P. Q. M.

Rimette la causa in istruttoria disponendo consulenza tecnica di ufficio con il seguente quesito:

Esaminata la documentazione in atti relativa ad i rapporti bancari instaurati fra le parti in causa con i contratti in data 2 maggio 1994 e 16 gennaio 1995, verifichi il CTU il rispetto della normativa sull'anatocismo e l'eventuale superamento del tasso-soglia tenendo conto della CMS secondo i criteri indicati da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 - 01) con riferimento alla frazione del rapporto svoltasi nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 ("... ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati")

Verificando per il periodo successivo al 1° gennaio 2010 il superamento del tasso soglia, includendo la Commissione di Massimo Scoperto, secondo i criteri dettati dalle Istruzioni della Banca d'Italia, in conformità alle norme di legge indicate al punto che precede;



Escludendo gli addebiti a titolo di anatocismo non dovuto e di interesse per i periodi in cui sia verificato, in base ai criteri di cui ai punti che precedono, il superamento del tasso soglia;

Specificando per ciascuna delle voci di addebito che risultino da escludere all'esito della verifica l'importo che concorre alla rideterminazione del saldo del conto in esame alla data di presentazione di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché alla data dell'accertamento;

Indicando i saldi ipotetici derivanti dalle possibili combinazioni delle diverse voci di addebito che risultino da escludere all'esito della verifica"

Nomina come consulente tecnico di ufficio il dott. _____ di cui dispone la convocazione per l'udienza del 29 ottobre 2020 ore 9:30 per giuramento e formulazione definitiva del quesito.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.

Genova lì, 18 marzo 2020

Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni

